

## STATUTO

### COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

#### Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'""Associazione Presepiale Città di Maiori"" , essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### Articolo 2 - Sede

L' Associazione ha sede in Maiori (SA) alla Via Lungomare Gaetano Amendola , 41 presso il Convento San Francesco.

#### Articolo 3 - Scopi

L' Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali culturali ed umanitari. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha finalità di promozione culturale.

Essa intende promuovere la ricerca e la divulgazione culturale, soprattutto nei settori dell'arte e della letteratura. Al centro dell'attività si pongono a titolo di esempio lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali inerenti lo scopo sociale, la formazione, l'aggiornamento culturale.

Segnatamente, dare incremento e diffusione al Presepio creando fra i suoi cultori vincoli di collaborazione, far conoscere l'attività degli artisti e degli artigiani presepisti, elevare tecnicamente ed artisticamente la costruzione del presepio con l'indire corsi teorico-pratici di tecnica costruttiva presepistica e con il promuovere concorsi, esposizioni, conferenze, riunioni e visite collettive a presepi, promuovere e coltivare relazioni con Enti similari esteri, esplicare costante interesse affinché gli antichi presepi possano essere visitati , promuovere la costruzione del Presepio nelle famiglie e nei luoghi di culto.

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione potrà :

- . organizzare mostre, convegni, dibattiti e seminari;
- . organizzare lotterie, tombole o banchi di beneficenza;
- . erogare borse di studio;
- . organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- . editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto l'arte e la letteratura;
- . intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di centri, impianti ed attrezzature.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale iniziale è determinato in euro 900,00 (novecento/zerozero). I soci fondatori componenti dichiarano di sottoscrivere e di aver versato parzialmente seduta stante la quota associativa (euro 450,00 quattrocentocinquanta/zerozero). Con l'impegno di versare la quota restante entro e non oltre il 30 giugno prossimo.

#### **Articolo 6 - Soci**

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri domiciliati in Italia. Possono

inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quella dell'Associazione.

I soci si distinguono in :

. Soci Fondatori, quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del consiglio direttivo successivamente alla costituzione;

. Soci Benemeriti, quelli che per la loro competenza nei settori d'interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;

. Soci Ordinari;

. Soci Temporanei, coloro che, pur non essendo interessati ad una partecipazione organica e continuativa alla vita dell'Associazione, prendono parte a singole iniziative promosse dalla stessa, la qualifica di socio temporaneo si acquisisce attraverso il versamento della quota prevista dalla partecipazione alla singola iniziativa o per la fruizione del singolo servizio, non comporta particolari formalità e, visto il carattere esplicitamente limitato dell'adesione, non dà diritto a partecipare alle istanze decisionali dell'Associazione stessa.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo e non è appellabile.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal consiglio direttivo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi :

- a. per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d. per decesso del socio;
- e. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso sino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- 1. l'assemblea generale dei soci;
- 2. il consiglio direttivo;
- 3. il presidente;

#### Articolo 8 – L'assemblea generale dei soci

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio

consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria :

, per decisione del consiglio direttivo;

, su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie od operative in cui l'Associazione svolge le proprie attività.

Tale affissione deve avvenire almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Nel caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma, fax o posta elettronica entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora ed ordine del giorno della stessa.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare fino ad un massimo di 3 soci, purché munito di delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal presidente tra i presenti. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti. Quando l'assemblea delibera sull'elezione del consiglio direttivo, il

segretario predispone l'elenco dei soci fondatori presenti affinché gli stessi possano eleggere, a maggioranza semplice, i membri del consiglio direttivo di loro competenza.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

All'assemblea spettano i seguenti compiti :

- in sede ordinaria :

. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del consiglio direttivo;

. nominare i membri del consiglio direttivo e, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, i Revisori dei Conti;

. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria :

. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

. deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;

. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

#### Articolo 9 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di :

. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue

finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per

l'approvazione;

. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di

ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;

. deliberare l'esclusione dei soci;

. qualora lo ritenga opportuno, assimilare a soci fondatori due soci la cui domanda di adesione all'Associazione sia pervenuta in un momento successivo la costituzione della stessa.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di cinque membri eletti :

. la metà più uno dei membri dai soci fondatori;

. gli altri dall'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso. Nel caso in cui il numero di consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i consiglieri in carica devono, senza

indugio, convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il consiglio si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

#### **Articolo 10 – Il presidente**

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli affetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.


Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del consiglio direttivo.

#### **Articolo 11 – Finanze e patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a. dalle quote associative;
- b. dai versamenti volontari degli associati;
- c. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- d. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;





e. proventi derivanti da attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;

f. da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il consiglio direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

*[Handwritten signatures]*  
Gianfranco  
Moro  
Luigi Merello

**Articolo 12 - Esercizi sociali**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

*[Handwritten signatures]*  
Moro  
Pino  
Mammella

**Articolo 13 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea e dei liquidatori, in ogni caso ad enti od associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

*[Handwritten signatures]*  
Simone  
Salvatore  
Amario  
Nicola

**Articolo 14 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

*[Handwritten signatures]*  
Moro  
Luigi  
Luigi  
Luigi

**Articolo 15 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile ed i presenti generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*[Handwritten signatures]*  
Magomedova  
Ugo